



## FOGLIO INFORMATIVO relativo all'articolo 22 della legge sulla cittadinanza (LCit) nel caso di domicilio all'estero

### Condizioni di naturalizzazione

Chiunque ha vissuto durante cinque anni ritenendo in buona fede di essere cittadino svizzero e come tale è effettivamente stato considerato dall'autorità cantonale o comunale (con l'emissione, p. es., di un documento d'identità svizzero), può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata.

Per i/le richiedenti che non risiedono in Svizzera, le condizioni di cui all'art. 20 cpv. 1 e 2 LCit si applicano per analogia (art. 20 cpv. 3 LCit). Il/La richiedente deve pertanto soddisfare i criteri d'integrazione previsti dall'art. 12 cpv. 1 e 2 LCit ed avere vincoli stretti con la Svizzera. Un'integrazione riuscita si desume segnatamente:

- dal rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici (p. es. nessuna imposta in arretrato, nessuna esecuzione, nessun attestato di carenza beni, nessuna iscrizione nel casellario giudiziale);
- dal rispetto dei valori della Costituzione federale;
- dalla partecipazione alla vita economica o dall'acquisizione di una formazione (nessun percepimento di prestazioni d'aiuto sociale o rimborso totale di quelle percepite); e
- dall'incoraggiamento e dal sostegno all'integrazione dei membri della famiglia.

Inoltre, ha vincoli stretti con la Svizzera il/la richiedente che

- nei sei anni precedenti la domanda ha soggiornato in Svizzera almeno a tre riprese per almeno cinque giorni ogni volta;
- è in grado di esprimersi nella vita quotidiana in una lingua nazionale;
- possiede conoscenze basilari del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera; e
- intrattiene contatti con cittadini svizzeri.

Oltre a ciò, il/la richiedente non deve compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Le condizioni sopracitate debbono essere soddisfatte in maniera cumulativa. Le stesse vengono precisate nel 2° capitolo dell'ordinanza sulla cittadinanza (OCit; RS 141.01).

### Procedura

Dopo aver compilato il formulario allegato in tutte le sue parti, lo stesso deve essere inoltrato insieme a tutti i documenti richiesti (cfr. "Lista dei documenti richiesti"), che devono essere tradotti in una lingua nazionale svizzera, alla rappresentanza svizzera all'estero competente. Quest'ultima la contatterà e, dopo l'avvenuto pagamento degli emolumenti procedurali previsti dall'art. 25 OCit, effettuerà con lei un colloquio personale che si svolgerà, in principio, in una lingua nazionale svizzera. Durante il colloquio saranno trattati tutti gli aspetti determinanti per naturalizzazione, tra cui anche le sue conoscenze geografiche, storiche, politiche e sociali sulla Svizzera e la rappresentanza svizzera provvederà a redigere un rapporto d'indagine. Può trovare informazioni sulla Svizzera sui seguenti siti:

- [www.ch.ch](http://www.ch.ch);
- [www.swissinfo.ch](http://www.swissinfo.ch) > Menu > Guida alla Svizzera;
- [www.bk.admin.ch](http://www.bk.admin.ch) > Documentazione > La Confederazione in breve.

Il suddetto rapporto sarà trasmesso alla SEM insieme a tutti i documenti prodotti. La SEM chiederà informazioni alle persone di referenza che risiedono in Svizzera, compirà, se necessario, ulteriori indagini e verificherà se tutte le condizioni di naturalizzazione sono adempite. Prima di esprimersi favorevolmente in merito alla domanda presentata, la SEM la trasmetterà alle autorità del futuro Cantone d'origine per il controllo dei dati di stato civile e lo consulterà.

### Costi della procedura

Per le decisioni sulla naturalizzazione agevolata ai sensi dell'art. 22 LCit di persone maggioresni, la SEM riscuote un emolumento pari a CHF 500.--. Per le persone che al momento del deposito della domanda sono minoresni, l'emolumento riscosso dalla SEM corrisponde a CHF 250.--. Ai suddetti importi si aggiungono CHF 100.-- destinati alle autorità cantonali per il controllo dei dati di stato civile delle persone residenti all'estero, per un totale di **CHF 600.--** nel caso di persone maioresni (art. 25 cpv. 1 lett. c n. 1 OCit e art. 25 cpv. 3 lett. b OCit) e **CHF 350.--** nel caso di persone menoresni (art. 25 cpv. 1 lett. c n. 2 OCit e art. 25 cpv. 3 lett. b OCit). Gli emolumenti sono riscossi a fondo perso, ciò significa che non saranno rimborsati indipendentemente dall'esito della procedura. All'estero, gli emolumenti devono essere versati nella valuta del rispettivo Paese (art. 27 cpv. 4 OCit). La preghiamo di voler notare che la rappresentanza svizzera all'estero può riscuotere separatamente una tassa per i propri servizi. Inoltre, conformemente all'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC; RS 172.042.110), per le proprie attività (esame dei documenti stranieri per il rilevamento dei dati di stato civile in Infostar), le autorità di stato civile possono fatturare separatamente ulteriori emolumenti e riscuoterli tramite le rappresentanze svizzere.

Troverete maggiori informazioni in merito alla procedura di naturalizzazione sul sito

[www.sem.admin.ch](http://www.sem.admin.ch)